



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>106</u> del Reg. Data: <u>5 / 6 / 2018</u>	Oggetto: Schema di Protocollo d'intesa tra gli uffici giudiziari di Trani ed i Comuni di Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi e Trani avente ad oggetto: "Impiego temporaneo del personale tecnico dei Comuni del distretto presso gli uffici giudiziari di Trani".
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 15,10, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
TONDOLO	Ing. Giovanni	ASSESSORE		x
LAURORA	Geom. Tommaso	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Avv. Cecilia	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DI TULLO	Avv. Denise	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Francesco Angelo LazzaroIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 526, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il trasferimento al Ministero della Giustizia, delle spese obbligatorie di cui all'art. 1, della Legge 24 aprile 1941, n. 392, precedentemente gravanti sui comuni;
- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art.21 quinquies del D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 06/08/2015, n. 132 e ss.mm.ii, **che dispone:** *“Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2018, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

DATO ATTO CHE il Comune di Trani ha dal 2015 ad oggi garantito mediante proprio esclusivo personale il servizio di custodia e di riparazione e manutenzione ordinaria, secondo le modalità di cui alle pedissequae convenzioni ANCI e segnatamente: DGC n. 118 del 27.11.2015, DGC n. 143 del 17.12.2015, DGC n. 56 del 23.03.2016; DGC n.29 del 1.03.2017; DGC n. 86 del 25.05.2017.

Premesso altresì che il Presidente del Tribunale ha invitato il 13 marzo u.s. i Sindaci del distretto del tribunale di Trani per discutere della problematica connesse al crescente bisogno di collaborazione tecnica a sostegno degli uffici giudiziari (prot. n. 7694 del 8.03.2018),
ATTESO CHE il succitato bisogno è da conciliare con le esigue risorse a disposizione degli enti locali;

RILEVATO che il Presidente del Tribunale ha proposto di estendere la collaborazione tecnica a tutti i Comuni del distretto, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;

PRESO ATTO che lo stesso ha trasmesso schema del protocollo d'intesa in oggetto, precisando che la sottoscrizione non comporta ex sé alcun onere finanziario, fino alla definizione dei successivi accordi afferenti le modalità operative, da stilarsi tenendo conto della reale disponibilità di personale offerta dai competenti uffici tecnici comunali (prot. nn. 8906 del 20.03.2018 e 11600 del 16.04.2018)

DATO ATTO CHE:

- Con nota prot. n. 11652 del 16.04.2018, il Sindaco ha rappresentato l'impossibilità dell'ente di garantire la prosecuzione delle attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili giudiziari per mezzo del personale tecnico comunale, secondo le modalità continuative nel tempo e generalizzate in ordine al contenuto, richieste dall'adesione alla convenzione ANCI in narrativa, per le motivazioni ivi indicate.

- Contestualmente ha preso atto della proposta di Protocollo d'intesa biennale con tutti i Sindaci dei comuni del distretto del Tribunale di Trani, avente ad oggetto “Impiego temporaneo del personale tecnico dei comuni del distretto presso gli uffici giudiziari di Trani” e segnatamente:

- dell'art. 2 ove è precisato *I Comuni al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del distretto del Tribunale di Trani, provvederanno per il tramite di proprio personale a fornire ausilio e supporto tecnico, specie per ciò che concerne le attività relative all'edilizia giudiziaria.*

L'attività di ausilio e supporto tecnico avverrà tramite collaborazione su singole specifiche situazioni ed esigenze che di volta in volta si manifesteranno, previa opportuna segnalazione ai Comuni da parte degli Uffici Giudiziari.

- dell'art. 5 ove è precisato che *Il trattamento economico complessivo del personale comunale temporaneamente impiegato rimane a carico dei Comuni, nella misura prevista dalla propria contrattazione. E che per l'effetto Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dai Comuni dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.*

RIFERITO che il Sindaco in quella sede *in un'ottica di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni*, ha anticipato la disponibilità dell'ente alla stipula del citato protocollo, *in quanto recante un utilizzo non continuativo, ma episodico su singole specifiche situazioni ed esigenze che di volta in volta si manifesteranno presso gli uffici giudiziari, e non in via esclusiva a carico del comune di Trani che risponderà al bisogno manutentivo in solido con i restanti comuni del distretto del Tribunale, secondo un opportuno principio di rotazione.*

Con la medesima nota ha evidenziato che *per le medesime carenze occupazionali indicate in narrativa, che la disponibilità del comune di Trani avrebbe potuto dispiegarsi esclusivamente nella seconda annualità della convenzione (esercizio 2019-2020) e previa formale approvazione del protocollo in parola.*

RITENUTO CHE tale forma di collaborazione sinergica, atta al miglioramento dell'attività degli uffici giudiziari di Trani, tramite ausilio e supporto tecnico comunale su specifiche situazioni ed esigenze degli Uffici Giudiziari, sia idonea a soddisfare l'interesse dell'ente a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale afferente il territorio di competenza, prodromico allo sviluppo sociale ed economico della propria Comunità;

RILEVATO come l'attività prestata dai dipendenti comunali presso gli uffici giudiziari rappresenti anche un'occasione di arricchimento professionale;

PRESO ATTO, tuttavia, della carenza di personale tecnico comunale, avente il profilo idoneo allo svolgimento dell'attività di supporto di cui all'art. 2 prot., anche alla luce dell'infruttuosità delle procedure assunzionali esperite.

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, anche per le motivazioni indicate nella nota sindacale prot. n. 11652 del 16.04.2018, approvare l'allegata proposta di protocollo d'intesa con gli uffici giudiziari ed i sindaci dei comuni del distretto di Trani, precisando sin da ora, ai fini del successivo accordo attuativo, che la disponibilità del comune di Trani potrà dispiegarsi esclusivamente nella seconda annualità della convenzione (esercizio 2019-2020).

ATTESO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente e ritenuto non necessario, pertanto, acquisire il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 TUEL

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Dirigente Area I in merito alla regolarità tecnica

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra gli Uffici giudiziari di Trani ed i Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi e Trani avente ad oggetto "Impiego temporaneo del personale

tecnico dei comuni del distretto presso gli uffici giudiziari di Trani” per il periodo 2018-2020


3. Di disporre ai fini del successivo accordo attuativo, che la disponibilità di personale del comune di Trani potrà dispiegarsi esclusivamente nella seconda annualità della convenzione (esercizio 2019-2020)
4. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui al punto n. 2
5. Di dare indirizzo al Dirigente di I Area di dare esecuzione alla presente deliberazione, adottando i provvedimenti consequenziali
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Dirigente area LLPP, al Presidente del Tribunale di Trani e al Procuratore della Repubblica di Trani
7. **DI DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



Ministero della Giustizia

Tribunale di Trani

Procura della Repubblica di Trani



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Tribunale di Trani

e

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
(di seguito Uffici Giudiziari)

e

Comune di Andria
Comune di Barletta
Comune di Bisceglie
Comune di Canosa di Puglia
Comune di Corato
Comune di Minervino Murge
Comune di Molfetta
Comune di Ruvo di Puglia
Comune di Spinazzola
Comune di Terlizzi
Comune di Trani
(di seguito Comuni)

“Impiego temporaneo del personale tecnico dei Comuni del distretto presso gli Uffici giudiziari di Trani”

VISTI

L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO

- il carattere peculiare del territorio di competenza degli Uffici giudiziari del distretto del Tribunale di Trani, caratterizzato da una connotazione imprenditoriale e commerciale con forte rilevanza sul piano economico finanziario e del mercato del lavoro;
- che in ragione di ciò lo svolgimento efficiente dell'azione giudiziaria è indispensabile per garantire certezza alle attività economico e contrattuali e per fronteggiare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata e di corruzione;
- che tale situazione può determinare ripercussioni sul sistema socio-economico del territorio del circondario, condizionando gli investimenti e lo sviluppo economico nel tessuto territoriale, e di conseguenza sul sistema occupazionale e in generale sulla competitività, in considerazione della scarsità delle risorse umane con qualifiche tecniche deputate allo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione giudiziaria;
- che i Comuni del distretto del Tribunale di Trani, nell'ambito delle proprie competenze esclusive intendono potenziare la formazione professionale del personale dipendente e nel contempo creare opportune sinergie per rafforzare l'efficacia e l'efficienza degli uffici comunali;
- che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;
- che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende ed alle attività produttive;
- che tale azione sinergica di miglioramento dell'attività degli uffici giudiziari, potrà contribuire a creare un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali;

PREMESSO

- che il Presidente del Tribunale di Trani ha proposto ai Sigg. Sindaci dei Comuni del distretto una convenzione per l'impiego temporaneo di personale tecnico ad ausilio e supporto degli Uffici Giudiziari del distretto del Tribunale di Trani;
- che i Comuni, nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, hanno interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale afferente il territorio di competenza;
- che i Sigg. Sindaci dei Comuni hanno espresso la disponibilità ad intraprendere una collaborazione sinergica atta al miglioramento dell'attività degli uffici giudiziari di Trani, tramite ausilio e supporto tecnico su specifiche situazioni ed esigenze degli Uffici Giudiziari;
- che l'attività prestata dai dipendenti comunali presso gli uffici giudiziari rappresenta anche una occasione di arricchimento professionale;

RITENUTO

- che una gestione efficace ed efficiente dei Comuni non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa-tecnica delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli uffici giudiziari per il territorio di competenza;
- che i Comuni, quali enti esponenziali degli interessi della collettività, intendono contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza e, conseguentemente, all'implementazione dello sviluppo economico del territorio ed al potenziamento dei livelli occupazionali;
- che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto e ausilio tecnico da parte di personale dei Comuni, che potrà contribuire alla risoluzione delle criticità degli Uffici Giudiziari del distretto del Tribunale di Trani;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 1 ***Oggetto dell'intesa***

Il Tribunale di Trani, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e i Comuni del distretto del Tribunale di Trani manifestano, con la presente intesa, la volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari del distretto del Tribunale di Trani.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale comunale coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

Art. 2 ***Modalità di attuazione***

I Comuni al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del distretto del Tribunale di Trani, provvederanno per il tramite di proprio personale a fornire ausilio e supporto tecnico, specie per ciò che concerne le attività relative all'edilizia giudiziaria.

L'attività di ausilio e supporto tecnico avverrà tramite collaborazione su singole specifiche situazioni ed esigenze che di volta in volta si manifesteranno, previa opportuna segnalazione ai Comuni da parte degli Uffici Giudiziari.

All'uopo le parti si riservano di disciplinare le modalità di tale collaborazione per il tramite di accordi da prendersi tra i responsabili degli Uffici Giudiziari ed i responsabili delle aree tecniche dei Comuni.

Art. 3 ***Personale da impiegare***

Il personale comunale sarà impiegato dagli Uffici Giudiziari secondo le disponibilità consone alla funzionalità degli stessi.

Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica dei Comuni, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità dell'Ufficio giudiziario interessato, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

Sarà cura dei Comuni, inoltre, assicurarsi che il suddetto personale sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I nominativi e le qualifiche del personale in questione saranno comunicati dai Comuni al Tribunale di Trani ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che provvederanno all'utilizzo presso gli uffici di rispettiva competenza.

Art. 4 ***Gestione del personale***

Il personale comunale impiegato dagli Uffici giudiziari sarà destinato esclusivamente alle attività di ausilio e supporto di cui all'articolo 2, e non potrà, comunque, svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica del Comuni, che si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione della collaborazione quali: rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente comunale è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al competente ufficio comunale, al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione agli Uffici giudiziari.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente impiegato, gli Uffici giudiziari provvederanno a darne comunicazione al comune di appartenenza nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli Uffici Giudiziari si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale comunale assegnato.

L'impiego del suddetto personale, operato in attuazione della presente convenzione, non costituisce il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

Art. 5
Oneri economici

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale comunale temporaneamente impiegato rimane a carico dei Comuni, nella misura prevista dalla propria contrattazione.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dai Comuni dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Privacy e riservatezza

Il personale comunale impiegato temporaneamente negli Uffici giudiziari dovrà garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Art. 7
Durata dell'assegnazione

Il periodo di impiego temporaneo del personale comunale è di 24 mesi, rinnovabili alla scadenza dell'intesa.

Gli Uffici Giudiziari potranno concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

Art. 8
Decorrenza e durata

La presente Intesa, giusto art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208, avrà efficacia previa autorizzazione ministeriale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 24 mesi. La stessa potrà essere oggetto di proroga o rinnovo, nei limiti della normativa vigente.

Art. 9
Recesso

E' fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente Intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 10
Disposizioni finali

La presente Intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 Dpr. n. 131 del 26/04/1986.

Trani, lì

Per il Comune di Andria
Il Sindaco
Avv. Nicola Giorgino

Il Presidente del Tribunale di Trani
Dott. Antonio de Luce

Per il Comune di Barletta
Il Sindaco
Sig. Pasquale Cascella

Il Procuratore della Repubblica di Trani
Dott. Antonino Di Maio

Per il Comune di Bisceglie
Il Sindaco
Avv. Vittorio Fata

Per il Comune di Canosa di Puglia
Il Sindaco
Avv. Roberto Morra

Per il Comune di Corato
Il Sindaco
Rag. Massimo Mazzilli

Per il Comune di Minervino Murge
Il Sindaco
Prof.ssa Maria Laura Mancini

Per il Comune di Molfetta
Il Sindaco
Sig. Tommaso Minervini

Per il Comune di Ruvo di Puglia
Il Sindaco
Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco

Per il Comune di Spinazzola
Il Sindaco
Geom. Michele Patruno


Per il Comune di Terlizzi
Il Sindaco
Dott. Nicola Gemmato

Per il Comune di Trani
Il Sindaco
Avv. Amedeo Bottaro

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.


IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Francesco Angelo Lazzaro



IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro



N° 175h reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 17 8 GIU 2018 al - 3 LUG 2018 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 17 8 GIU 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Francesco Angelo Lazzaro



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 17 8 GIU 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Francesco Angelo Lazzaro

